

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1510

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLUCCI

Presentata il 2 aprile 1984

Disciplina della professione di maestro di tennis

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta ha lo scopo di dare un riconoscimento ufficiale alla professione di maestro di tennis, il cui stato giuridico non ha trovato, a tutt'oggi, una sua giusta collocazione nell'ordinamento del nostro paese.

Il numero sempre più crescente di coloro che esercitano la professione di maestro di tennis rende infatti necessaria una regolamentazione di tale professione per una garanzia di migliore fruizione da parte degli utenti e, nel contempo, per una garanzia di lavoro per quanti hanno conseguito, in questo campo, una seria preparazione.

L'articolo 1 indica lo scopo della presente proposta di legge, che è quello di regolare l'insegnamento del tennis sul territorio nazionale.

L'articolo 2 individua la figura giuridica di « insegnante di tennis ».

L'articolo 3 stabilisce le condizioni che consentono l'esercizio di tale attività.

L'articolo 4 si riferisce all'esame di abilitazione per il rilascio del diploma di idoneità all'insegnamento del tennis, nonché ai requisiti richiesti per l'ammissione allo stesso.

L'articolo 5 cita l'istituzione dell'Albo Nazionale degli Insegnanti di Tennis ed indica le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo medesimo.

L'articolo 6 si riferisce alla costituzione di un consiglio nazionale professionale ed alle sue caratteristiche e prerogative.

L'articolo 7 riguarda la regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato o autonomo, nonché la materia economica a questi connessa.

L'articolo 8 indica le sanzioni per quanti, senza i prescritti requisiti, dovessero esercitare la professione di insegnante di tennis nel territorio nazionale.

L'articolo 9, infine, cita alcune norme transitorie per l'iscrizione all'albo nazionale.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'insegnamento del tennis è regolato sul territorio nazionale dalla presente legge.

ART. 2.

Il titolo di insegnante di tennis spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di idoneità della Federazione italiana tennis.

Le modalità, le norme e le materie di esame sono contenute nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 9 della presente legge.

ART. 3.

L'esercizio dell'attività di insegnante di tennis è consentito solo a coloro che abbiano conseguito il diploma di idoneità.

Coloro che intendono esercitare l'attività di insegnante di tennis a titolo di lavoro autonomo nonché la direzione di scuole e corsi di perfezionamento e la direzione tecnica di squadre, devono conseguire la speciale abilitazione di cui all'articolo 4 e devono essere iscritti all'Albo professionale, tenuto presso la F.I.T. Sono nulli i contratti di lavoro subordinato o autonomo stipulati in violazione della presente legge.

ART. 4.

L'esame di abilitazione è tenuto annualmente presso la F.I.T. che stabilisce le norme di espletamento previo parere vincolante della associazione di categoria. Sono ammessi all'esame di abilitazione professionale gli insegnanti i quali, alla data di pubblicazione del bando d'esame, hanno maturato una anzianità di 4 anni dal rilascio del diploma di idoneità.

L'esame deve tendere ad accertare il possesso di approfondite capacità tecniche e didattiche per l'insegnamento del tennis, di norme e mezzi per la prevenzione di infortuni e danni alla salute degli allievi, di norme e regolamenti tributari e previdenziali.

La Commissione d'esame è composta dal Presidente della F.I.T. o da un suo delegato, che non abbia la qualifica professionale di insegnante di tennis, con funzione di presidente, da due insegnanti nominati dalla F.I.T., da tre insegnanti nominati dalla associazione di categoria e da due esperti in materia culturale nominati rispettivamente dalla F.I.T. e dalla associazione di categoria.

ART. 5.

È istituito l'Albo nazionale degli insegnanti di tennis; esso è unico per tutto il territorio nazionale ed è tenuto dalla F.I.T. presso la sua sede legale.

Per l'iscrizione nell'Albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia; ovvero essere cittadino di uno Stato estero purché esistano le condizioni di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere di condotta irreprensibile e non aver subito condanne irrevocabili per reati contro le persone, la moralità ed il buon costume;

d) essere in possesso dell'idoneità di cui all'articolo 2;

e) aver superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 4.

La domanda di iscrizione all'Albo è presentata al Consiglio nazionale professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra.

Sulla domanda decide il Consiglio nazionale professionale entro 15 giorni.

ART. 6.

Presso la sede nazionale della F.I.T. è costituito un Consiglio nazionale professionale composto da 11 membri di cui 3 nominati dal Presidente della F.I.T. ed 8 eletti dagli iscritti all'Albo.

Il Consiglio resta in carica 3 anni ed i consiglieri non possono essere nominati o rieletti per più di tre volte di seguito.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.

Ai consiglieri eletti che cessano dalla carica, subentrano i non eletti con maggior voti.

Il Consiglio professionale ha le seguenti attribuzioni:

a) vigila per l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione;

b) cura la tenuta dell'Albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

c) emana un regolamento di disciplina e delibera i relativi provvedimenti;

d) interviene, su concorde volontà delle parti, per comporre contestazioni e controversie tra gli iscritti all'Albo;

e) convoca l'assemblea per le nomine dei consiglieri;

f) rilascia a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti, benessere ecc.;

g) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese di funzionamento del Consiglio, una tassa annuale ed una tassa per l'iscrizione all'Albo nonché i diritti per il rilascio di certificati.

ART. 7.

La regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato e/o autonomo nonché la materia economica relativa ai rapporti di lavoro è rimessa alla contrattazione della

F.I.T. con le organizzazioni rappresentative degli insegnanti di tennis.

ART. 8.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni di carattere penale, chiunque eserciti la professione di insegnante di tennis nell'ambito del territorio dello Stato sprovvisto del titolo di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.000.000.

Soggiace alla stessa sanzione chi offre lavoro o stipula contratti di lavoro con soggetti sprovvisti dei requisiti dell'articolo 2.

ART. 9.

(Norme transitorie)

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge hanno diritto di essere iscritti all'Albo coloro che:

a) abbiano conseguito il titolo di maestro di tennis secondo le previgenti norme della F.I.T.;

b) abbiano conseguito il titolo di allenatore secondo le previgenti norme F.I.T. da almeno 4 anni e frequentino un corso di aggiornamento non selettivo.

Detto corso dovrà essere bandito dalla F.I.T. entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La F.I.T. e l'Associazione di categoria dovranno emanare entro e non oltre il termine di sei mesi, un regolamento di esecuzione delle norme previste nella presente legge.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.